



COMUNE DI RODENGO SAIANO

PROVINCIA DI BRESCIA

DELIBERAZIONE N. **48** del **20/12/2023**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO. ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE.

Il giorno **20 Dicembre 2023** alle ore **18.30** si riunisce l'Organo Consigliare.

Cognome e Nome		Presente
ROSA VITALE	Sindaco	SI
FRANCESCO ANDREOLI		SI
SANTINO MAFESSONI		SI
ALESSIO BERRETTI		SI
MANUELE PEDRETTI		SI
LORETTA PEDRON		SI
MARIA TOGNI		SI
BIANCA SAVOLDELLI		SI
ALESSANDRO CODENOTTI		SI
LUIGI CAIMI		SI
DIEGO MENEGHELLO		SI
LORINI GLORIA		NO
ALEXANDER NISI		NO

È presente l'assessora esterna Tiziana Porteri

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Segretario Comunale GOZZOLI OMAR, il quale provvede alla stesura dei verbali [articolo 97, comma 4, lettera a) del TUEL].

Visto il numero dei Consiglieri presenti, il Sindaco ROSA VITALE dichiara aperta la seduta per l'esame dell'oggetto cui sopra.

E' la Sindaca, Professoressa Rosa Vitale, che espone all'assemblea i contenuti della modifiche da apportare alla disciplina dell'imposta di soggiorno nel territorio comunale.

[Alle 18.40 entra Loretta Pedron. **Presenti 11 / 13**]

Il Consigliere Diego Meneghello, dopo aver precisato che il gruppo Uno di Noi, pur favorevole alle imposte locali, si era espresso con voto contrario all'istituzione dell'Imposta di Soggiorno per le *modalità* scelte dell'amministrazione, spiega che avrebbe agito diversamente. Avrebbe, in primo luogo, incontrato gli operatori del settore per raccogliere le loro richieste alle quali si sarebbe data risposta con i fondi di bilancio del comune. Soltanto laddove le risorse già disponibili non fossero risultate sufficienti, il gruppo Uno di Noi avrebbe istituito la nuova imposta.

Segnala che la Missione 7 del bilancio, relativa al "turismo", non prevede alcuno stanziamento. Sostiene che il regolamento sia da migliorare, magari prevedendo esenzioni anche in favore di chi soggiorna per motivi di lavoro e in favore dei genitori degli alunni che frequentano gli istituti formativi del territorio. Preannuncia il voto contrario del gruppo

Replica brevemente la Sindaca.

IL CONSIGLIO COMUNALE

richiamati:

i principi obiettivo di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della Legge n. 241/1990 e smi;

l'articolo 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (TUEL) e smi;

l'articolo 52 del decreto legislativo 446/1997 che sancisce la potestà regolamentare dei Comuni per le proprie entrate;

l'articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267 (tuel) e smi: *"nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l'organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni"*;

premesso che

l'art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, "Disposizioni in materia di federalismo fiscale", ha introdotto la possibilità per i Comuni capoluogo di provincia, le Unioni di Comuni nonché i Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche, un'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio;

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29/11/2022 è stato istituito ed approvato il regolamento per la disciplina dell'imposta di soggiorno attualmente vigente;

ritenuto di aggiornare il regolamento e di apportare modifiche per la corretta applicazione dell'imposta sulla base delle esigenze riscontrate sul territorio del nostro Ente nel primo anno di istituzione;

viste le modifiche apportate al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale, nella versione con correzioni (allegato A) e nella versione definitiva (allegato B);

acquisito il parere rilasciato dal revisore dei conti, Dott. Carmelo Catania, reso ai sensi dell'art. 239, c. 1, del d.lgs, n. 267/2000 acquisito agli atti con protocollo n. 24818 del 11/12/2023 (allegato C);

accertato che sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

Votando in forma palese (alzando la mano), con nove voti a favore, due voti contrari (Caimi, Meneghello) e nessun astenuto,

DELIBERA

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare le modifiche apportate al regolamento per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale, nella versione con correzioni (allegato A) e nella versione definitiva (allegato B);
3. di dare atto che il Revisore si è espresso favorevolmente con proprio parere n. 34 protocollo n. 24818 del 11/12/2023 (allegato C);
4. di dare atto altresì che sulla proposta della deliberazione sono stati acquisiti i preventivi pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).

Inoltre, il Consiglio comunale, valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, con ulteriore votazione in forma palese (alzando la mano), con nove voti a favore, due voti contrari (Caimi, Meneghello) e nessun astenuto,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente (articolo 134 comma 4 del TUEL).



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2023 / 53**

Ufficio Proponente: **Ufficio Tributi**

Oggetto: **REGOLAMENTO IMPOSTA DI SOGGIORNO. ESAME ED APPROVAZIONE MODIFICHE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Tributi)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **13/12/2023**

Il Responsabile di Settore

Paola Zanardelli

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **13/12/2023**

Responsabile del Servizio Finanziario

Paola Zanardelli

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
ROSA VITALE

IL SEGRETARIO COMUNALE
GOZZOLI OMAR

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Rodengo-Saiano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Rosa Vitale in data 21/12/2023
GOZZOLI OMAR in data 21/12/2023



COMUNE DI RODENGO SAIANO
PROVINCIA DI BRESCIA

REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 64 del 29.11.2022

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione dell'imposta di soggiorno istituita ai sensi dell'art.4 del D.Lgs n. 23 del 14 marzo 2011, recante: "Disposizioni in materia di Federalismo Municipale",
2. Nel regolamento sono stabiliti il presupposto, i soggetti passivi dell'imposta, le esenzioni, gli obblighi dei gestori delle strutture e le sanzioni applicabili.

Articolo 2

Presupposto dell'Imposta

1. Presupposto dell'imposta è il pernottamento in strutture ricettive definite dalla legge, di qualsiasi ordine e grado. Il gettito è destinato a finanziare interventi, previsti nel bilancio di previsione del Comune di Rodengo Saiano, in materia di turismo, nonché interventi di manutenzione, fruizione, recupero e promozione dei beni culturali e ambientali locali, nonché per l'istituzione ed il potenziamento di servizi pubblici locali.
2. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Rodengo Saiano (BS). Per strutture ricettive si intendono anche quelle il cui esercizio sia occasionale e/o svolto non in forma imprenditoriale. Sono altresì soggetti all'imposta di soggiorno gli immobili utilizzati per le locazioni brevi come definite dall'art. 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.
3. L'imposta è corrisposta per ogni pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel Comune di Rodengo Saiano, fino ad un massimo di 10 pernottamenti consecutivi. Qualora il periodo di soggiorno dovesse protrarsi oltre i 10 giorni, l'imposta sarà dovuta solo per i primi 10 giorni.

Articolo 3

Soggetto passivo e responsabile degli obblighi tributari

1. Soggetto passivo dell'imposta è chi pernotta nelle strutture ricettive di cui all'art. 1 comma 2 e non è residente nel Comune di Rodengo Saiano.
2. Soggetto responsabile degli obblighi tributari è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta. I gestori sono altresì responsabili degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento.
3. Ai sensi del D.L. 34/2020, art. 4 c. 3, il gestore della struttura è responsabile in solido delle somme non versate.

Articolo 4

Misura dell'imposta

1. La misura dell'imposta è stabilita dalla Giunta Comunale tramite deliberazione da adottarsi contestualmente allo schema di bilancio di previsione di ciascun anno; se non adottata, si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente.
2. La Giunta stabilisce annualmente l'imposta per ogni singola tipologia di struttura, secondo quanto previsto al comma successivo. In caso di mancata deliberazione entro i termini normativi si intendono confermate le tariffe in vigore per l'anno precedente.
3. La misura massima dell'imposta è commisurata con riferimento alla tipologia della struttura, secondo le seguenti tipologie:

TIPOLOGIA DI STRUTTURA	IMPOSTA MASSIMA DETERMINABILE
HOTEL (5 STELLE)	5,00 €
HOTEL (4 STELLE)	5,00 €
HOTEL (3 STELLE)	3,00 €
HOTEL (2 STELLE)	3,00 €
HOTEL (1 STELLE)	3,00 €
AGRITURISMI	3,00 €
BED & BREAKFAST	3,00 €
CASE VACANZA	3,00 €
AFFITTACAMERE	3,00 €

4. L'imposta di Soggiorno si applica ai singoli pernottamenti di ciascun soggetto passivo, dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare.

Articolo 5 Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:
 - a. Minori entro il tredicesimo anno di età;
 - b. il personale dipendente della struttura ricettiva ove svolge l'attività lavorativa.
 - c. Soggetti diversamente abili con accompagnatore; genitori di minori diversamente abili.
 - d. Operatori del turismo che soggiornano per ragioni di lavoro. L'esenzione non si applica all'eventuale nucleo familiare.
 - e. Appartenenti alle forze dell'ordine, vigili del fuoco e componenti delle associazioni di volontariato regolarmente accreditate presso il Comune di Rodengo Saiano per lo svolgimento di servizi di pubblica utilità.
 - f. i soggetti che soggiornano per motivi di studio, iscritti agli istituti scolastici e ai corsi professionali aventi sede sul territorio comunale.
2. Le esenzioni di cui al comma 1, sono subordinate alla presentazione al gestore della struttura, che ne conserverà copia, di apposita certificazione attestante lo stato di residenza, di salute o lavorativo.

Articolo 6 Obblighi di comunicazione e versamenti

1. Il gestore della struttura ricettiva ha l'obbligo di informare i propri ospiti dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno, in appositi spazi leggibili nei propri locali.
2. Entro venti giorni dalla fine di ciascun trimestre solare, il gestore della struttura ricettiva comunica al Comune il numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre precedente, unitamente al relativo periodo di permanenza.
3. Entro il 30 gennaio di ogni anno, i gestori sono obbligati, ai sensi della sentenza 22/2016/QM della Corte dei Conti, a comunicare il rendiconto della gestione. Analogamente, ai sensi del D.L. 34/2020 – art. 180, comma 3 -, convertito nella legge 77/2020, i gestori devono rendicontare le somme trattate nell'anno precedente entro il 30 giugno di ogni anno.

4. Il gestore della struttura ricettiva provvede a richiedere ai soggetti di cui all'art. 1, il pagamento dell'imposta nella misura dovuta, dietro rilascio di quietanza.
5. Il gestore non invia al Comune le quietanze relative ai singoli ospiti, bensì è tenuto a conservarle per cinque anni unitamente alle dichiarazioni rilasciate dall'ospite per l'esenzione di cui al precedente art. 5.
6. Le somme riscosse a titolo d'imposta dalla struttura nel corso di ciascun mese solare, devono essere versate entro l'ultimo giorno del mese successivo ad ogni trimestre solare. I trimestri sono: 01 gennaio – 31 marzo; 01 aprile – 30 giugno; 01 luglio – 30 settembre; 01 ottobre – 31 dicembre e le scadenze per il riversamento sono le seguenti:
entro il 30 aprile per il I° trimestre;
entro il 31 luglio per il II° trimestre;
entro il 31 ottobre per il III° trimestre;
entro il 31 gennaio per il IV° trimestre;
Il versamento delle somme di cui sopra, deve avvenire con le modalità indicate dal Comune di Rodengo Saiano, che possono essere il bonifico bancario, ovvero la piattaforma PagoPA, se attivata.
Qualora le somme da riversare di competenza di un trimestre risultino inferiori ad € 20,00, la somma confluirà nel riversamento del trimestre successivo.

Articolo 7

Disposizioni in tema di accertamento

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo l'Amministrazione, ove possibile previa richiesta ai competenti uffici pubblici di dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei soggetti passivi e dei gestori delle strutture ricettive, con esenzione di spese e diritti può invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti.
2. Ai fini dell'attività di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'art.1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Il controllo è effettuato utilizzando i vari strumenti previsti dalla vigente normativa per il recupero dell'evasione e dell'elusione. I gestori delle strutture ricettive sono tenuti ad esibire e rilasciare atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta applicata e i versamenti effettuati al Comune. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può:
 - a) invitare i soggetti passivi ed i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti;
 - b) inviare ai gestori delle strutture ricettive "questionari" relativi a dati e notizie di carattere specifico, con l'obbligo di restituirli compilati e firmati.

Articolo 8

Sanzioni

1. Alle violazioni del presente regolamento, si applicano le sanzioni previste dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n.472, n. 473, nonché secondo la disposizione del presente articolo salvo quelle previste nei commi successivi.
2. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta, da parte del soggetto passivo, nonché dal gestore della struttura, si applica la sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 471 del 1997. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano, altresì, la disposizione di cui agli articoli 9 e 17 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
3. Per l'omessa, incompleta, infedele dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 6 comma 2 e trasmissione della stessa da parte del gestore della struttura ricettiva si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 100 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000,

n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Per l'omessa, incompleta o infedele comunicazione annuale e trasmissione della stessa agli uffici comunali competenti alla prescritta scadenza, da parte del gestore della struttura ricettiva, secondo quanto previsto dall'art. 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. In caso di mancato adempimento dell'obbligo di cui al punto 1 dell'art. 6 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro, per violazione degli obblighi discendenti dalle disposizioni di cui all'art. 6 del presente regolamento, ai sensi dell'art. 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. Al procedimento di irrogazione della sanzione di cui al presente comma si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
6. Le dichiarazioni periodiche devono essere comunicate anche qualora la struttura non abbia ospitato turisti, o solo turisti rientranti nelle categorie di esenzione di cui all'art. 5 del presente regolamento, ancorché in tal caso non saranno previsti versamenti.

Articolo 9

Riscossione coattiva

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono rimosse coattivamente, salvo chesia stato emesso provvedimento di sospensione, mediante ruolo secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, e successive modifiche, ovvero mediante ingiunzione di cui al R.D. n. 639 del 1910.

Articolo 10

Rimborsi e contenzioso

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo può essere recuperato mediante compensazione con i pagamenti dell'imposta da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata mediante apposito modulo predisposto dal Comune.
3. Non si procede al rimborso dell'imposta per importi pari o inferiori a euro 20,00.
4. Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Corti di Giustizia Tributaria ai sensi del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 11

Disposizioni e tutela dei dati personali

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano a decorrere dal 01/03/2023.
2. Il presente regolamento conserva piena validità nelle more dell'emanazione del regolamento attuativo di cui all'art.4, comma 3 del D.Lgs n.23 del 2011.
3. Nel caso di incompatibilità tra la disciplina del presente regolamento e quanto stabilito con il regolamento attuativo di cui al precedente comma, ove emanato, si applicano le norme previste da quest'ultimo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le vigenti norme tributarie.

5. Il Comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Articolo 12

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997 il presente regolamento è comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro trenta giorni dalla data della sua esecutività.
2. Il presente regolamento sarà pubblicato ai sensi di legge, nell'apposita sezione del sito web istituzionale.
3. Per particolari esigenze tecniche o per motivate esigenze generali la Giunta comunale ha facoltà di posticipare i termini previsti dagli articoli 7 e 9 del presente regolamento, oltre a stabilire esenzioni e/o riduzioni dell'imposta temporanee, dettate da cause esterne di forza maggiore non prevedibili, al fine di non gravare ulteriormente sui contribuenti già colpiti direttamente o indirettamente da tali eventi.